DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)

m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(17G00089)

(GU n.130 del 7-6-2017)

 Vigente al: 22-6-2017

Capo VII
Responsabilità disciplinare

 Art. 12

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

 165

 1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce

illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro

applicazione.».

 Art. 13

Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,

 n. 165

 1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di

minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della

sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di

competenza del responsabile della struttura presso cui presta

servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto il

rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto

collettivo.»;

 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna

amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della

propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti

disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione

superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e

responsabilita'.»;

 c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni,

previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle

funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,

senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

 d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le

infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni

superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura

presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e

comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i

procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare

di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i

procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre

trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione,

ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei

fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione

scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di

almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un

rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce

mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la

possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente puo'

richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola

volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in

misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis,

comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del

procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di

irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla

contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del

procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di

sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio

competente di ogni amministrazione, per via telematica,

all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla

loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il

nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.»;

 e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di

contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del

procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica

certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella

di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso

della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le

comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con

ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla

contestazione dell'addebito, e' consentita la comunicazione tra

l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o

altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo

47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta

elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo

procuratore.»;

 f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i

procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni

pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i

procedimenti disciplinari puo' acquisire da altre amministrazioni

pubbliche»;

 g) al comma 7, la parola «lavoratore» e' soppressa, dopo le parole

«alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole

«o ad una diversa» sono soppresse, e le parole «dall'autorita'

disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio

disciplinare»;

 h) al comma 8, primo periodo, le parole «concluso o» sono

sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo e'

sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in

pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti

disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro

tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare

dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In tali

casi il procedimento disciplinare e' interrotto e dalla data di

ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare

dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono

nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione

del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza

venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al

trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a

segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti

ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti

disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente e' stato

trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione

decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la

conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare

vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di

provenienza del dipendente.»;

 i) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «La cessazione del

rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che

per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento

o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.

In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli

effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del

rapporto di lavoro.»;

 j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

 «9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole

contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che

prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti

formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel

presente articolo o che comunque aggravino il procedimento

disciplinare.

 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul

procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater,

fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia

imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne'

l'invalidita' degli atti e della sanzione irrogata, purche' non

risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del

dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione disciplinare,

anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso

concreto, risultino comunque compatibili con il principio di

tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater,

commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la

contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del

procedimento.

 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo,

tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed

educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per

le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione

dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di

competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica

dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente

articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica

dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu'

gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento

disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i

procedimenti disciplinari.».

 Art. 14

Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,

 n. 165

 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo,

le parole da «Per le infrazioni» a «l'ufficio competente» sono

sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali e'

applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio

competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva

la possibilita'» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti:

«. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento

disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione

giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il

procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non

definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la

sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del

dipendente.»;

 b) al comma 2 le parole «l'autorita' competente» sono sostituite

dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti

disciplinari»;

 c) al comma 3 le parole «l'autorita' competente» sono sostituite

dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti

disciplinari»;

 d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai

commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente,

ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione

dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della

sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione

di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza

di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto

nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi

previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle

determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento

disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni

dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».

 Art. 15

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo

 2001, n. 165

 1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai

sensi dell'articolo 54, comma 3;

 f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di

cui all'articolo 55-sexies, comma 3;

 f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la

prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede

disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo

complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;

 f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata

violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,

stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto

collettivo o individuale, da atti e provvedimenti

dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante

valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun

anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi

dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del

2009.»;

 b) il comma 2 e' abrogato;

 c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi

in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in

flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a

3-quinquies.».

 Art. 16

Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo

 2001, n. 165

 1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, le parole «il danno all'immagine subiti

dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno

d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»;

 b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando

quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i

contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le

corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di

ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le

giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai

casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei

quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei

servizi all'utenza.».

 Art. 17

Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo

 2001, n. 165

 1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La violazione di

obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato

la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta

comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da

un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in

proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che ricorrano i

presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione

disciplinare.»;

 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio

o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al

ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento

disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis,

comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di

insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva

e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti

responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un

massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento

prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera

f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con

qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi

dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di cui

all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua

preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le

infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili

dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.».